

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - statuizioni di carattere processuale - giudicato sostanziale – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983

Configurabilità - esclusione - decisione circa la natura ed i limiti della "potestas iudicandi" degli arbitri - efficacia esterna in un successivo processo - esclusione.*

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - in genere.*

La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscano in ordine all'esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio, e non anche le statuizioni di carattere processuale, attinenti cioè alla Costituzione del giudice o alla Determinazione dei suoi poteri ovvero allo svolgimento del processo, che producono effetti limitati al rapporto processuale nel quale sono emanate. Pertanto, la decisione circa la natura ed i limiti, se di stretto diritto ovvero secondo equità, della potestas iudicandi attribuita agli arbitri, appartenendo alla seconda categoria, non spiega alcuna efficacia esterna con riguardo ad un successivo processo, anche vertente tra le stesse parti e concernente il medesimo rapporto sostanziale. (V 105/81, mass n 410500; (V 6572/79, mass n 403319; (V 1942/78, mass n 391306; (V 1221/77, mass n 384896; (V 3202/75, mass n 377315).*

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2550 del 11/04/1983